



Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di porto di Venezia

Ordinanza N° 51 /2018

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

VISTA: la nota acquisita a protocollo n°22419 in data 04/07/2018, con la quale la GREGOLIN LAVORI MARITTIMI S.r.l., con sede a Cavallino – Treporti (VE), ha richiesto l'emissione di apposita Ordinanza per la disciplina della sicurezza della navigazione negli specchi acquei marittimi antistanti Punta Sabbioni, alla via Lungomare San Felice nel comune di Cavallino Treporti, al fine di realizzare un nuovo pontile di attracco;

VISTO: l'autorizzazione rilasciata dall' Autorità di sistema portuale del mare adriatico settentrionale con nota n°4092 in data 09/03/2018;

VISTO: il permesso a costruire del Comune di Cavallino Treporti n°2018/0145 in data 15/06/2018;

VISTO: indispensabile disciplinare la navigazione in corrispondenza degli specchi acquei in questione, al fine di tutelare la sicurezza della navigazione e l'incolumità pubblica;

VISTA: la Legge n°84/1994 e ss.mm./ii.;

VISTO: gli articoli 62 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo regolamento di esecuzione – parte marittima;

VISTI: gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che **dal giorno 24/07/2018 al giorno 07/08/2018** l'impresa GREGOLIN LAVORI MARITTIMI S.r.l. eseguirà i lavori per la realizzazione di un nuovo pontile di approdo nello specchio acqueo antistante Punta Sabbioni, alla via Lungomare San Felice nel comune di Cavallino Treporti nel canale di Treporti.

Firmato Digitalmente da/Signed by:
PIERO PELLIZZARI

In Data/On Date:
martedì 24 luglio 2018 10:20:22

ORDINA

Articolo 1

Nell'arco temporale di cui al "rende noto" lo specchio acqueo ivi menzionato e meglio evidenziato nello stralcio planimetrico allegato alla presente per formarne parte integrante, è interdetto alla navigazione, alla sosta, all'ancoraggio e a qualsivoglia altro uso pubblico, da parte di unità navali di qualunque tipologia non interessate dall'effettuazione dei lavori in questione.

Articolo 2

Il divieto di cui all'art. 1 non si applica alle unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e di soccorso, in ragione del loro ufficio, oltreché ai mezzi interessati nelle lavorazioni.

Articolo 3

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 3 del Decreto legislativo n° 171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1 ovvero dell'art. 1231 del Codice della Navigazione, negli altri casi e a seconda della fattispecie.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alla persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito *web* istituzionale *www.guardiacostiera.gov.it/venezia*.

Venezia, _____

IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PELLIZZARI
Documento sottoscritto con firma digitale